

NOTA**SINTESI SU ALCUNI ARTICOLI DEL D.P.R. 168/2010**

recante *“Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*

Art. 2
“Misure in tema di liberalizzazione”

Il comma 1, in particolare, stabilisce che gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui: “in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi, le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio”. Il comma 2 prevede, altresì, che all'esito della verifica l'ente adotti una “delibera quadro” che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi gli svantaggi del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Il legislatore, ha inoltre cura di precisare, al comma 3, che di tale delibera deve essere fornita adeguata pubblicità e, al comma 4, che la verifica sia effettuata dagli enti locali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento

Art. 3
“Norme applicabili in via generale per l'affidamento”

Al riguardo, si segnala che il comma 1 prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare. I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati

Art. 4
“Parere della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”

Il primo comma stabilisce che gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4 (relativo - lo ricordiamo - alle ipotesi in cui, in deroga alle modalità ordinarie, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la gestione *“in house”*, qualora ricorrono situazioni eccezionali che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato), se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui.

Art. 5
“Patto di Stabilità Interno”

L'articolo in questione assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari *“in-house”* di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 6 Acquisto di beni e servizi da parte delle società “in-house” e delle società miste	<p>Prevede che le società “in-house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l’acquisto di beni e servizi, le <u>disposizioni dei contratti pubblici</u>.</p> <p>Il comma 2 contiene una disposizione tesa ad armonizzare le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici con quanto previsto all’articolo 23-bis, comma 2, lett. b), ossia alla possibilità di affidare il servizio ad una società mista previa gara con doppio oggetto.</p>
Art. 7 “Assunzione personale da parte delle società “in house” e delle società miste”	<p>Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p>
Articolo 8 - “Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione”.	<p>L’articolo in questione contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo delle ipotesi in cui non è ammessa l’assunzione di incarichi.</p>
Art. 9 Principio di reciprocità	<p>Le imprese estere, non appartenenti a Stati Membri dell’Unione Europea, possono essere ammesse alle procedure competitive per l’affidamento dei Servizi Pubblici Locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.</p>
Articolo 10 - “Cessione di beni in caso di subentro”	<p>E’ introdotta una specifica <u>distinzione a seconda che i beni strumentali e le loro pertinenze siano stati interamente ammortizzati o meno</u>, prevedendo, nel primo caso, che la gestione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa. Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del soggetto subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile – “originario” – dei beni non ancora ammortizzati al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi</p>
Art.11 Tutela non giurisdizionale	<p>L’articolo in questione rinvia ai contratti di servizio o, se previste, alle carte dei servizi, la possibilità per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie.</p> <p>La procedura conciliativa viene attivata secondo uno schema-tipo di formulario allegato al regolamento.</p>